

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2076)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1186)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1986

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonchè per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al precedente comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate su carri ferroviari e i veicoli che accedono sulle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. Le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate rispetto alle misure in vigore di sei volte a decorrere dal 1° gennaio 1987.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 del presente articolo, nei porti rientranti nell'ambito delle giurisdizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Na-

poli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

Art. 2.

1. Alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di La Spezia, Livorno, Cagliari, Messina, Ancona ed agli altri enti vigilati dal Ministero della marina mercantile è estesa la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, di istituire società e/o consorzi per la realizzazione dei propri compiti o per finalità strumentali o accessorie rispetto agli stessi. Le relative delibere sono in ogni caso soggette all'approvazione del Ministero vigilante.

2. La facoltà, attribuita al Ministro della marina mercantile dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificato dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 494, di autorizzare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ad espletare i propri compiti anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali hanno sede, deve intendersi riferita a tutti i compiti attribuiti alle aziende medesime.

3. I limiti di spesa di cui all'articolo 7, lettera b), della legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificati dall'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 494, sono elevati a lire 10 milioni.

4. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Ai membri del comitato direttivo ed ai revisori è attribuito un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile in analogia a quanto previsto per gli organi similari degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».